

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Scissione asimmetrica e valutazioni anti-abuso

di Fabio Landuzzi

Special Event

TUTTOCASISTICHE COMPILAZIONE DICHIARAZIONE REDDITI D'IMPRESA E IRAP



Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Nell'ambito delle operazioni di **scissione societaria** si qualifica come **“non proporzionale”** la scissione – che trova la propria disciplina nell'[articolo 2506-bis, comma 4, secondo periodo, cod. civ.](#) – in cui si prevede una **assegnazione delle partecipazioni ai soci in misura non proporzionale** rispetto a quella esistente in capo alla scissa, senza compensazione con **conguaglio in denaro**; in questa circostanza, nessun socio viene tuttavia escluso dalla assegnazione delle partecipazioni in tutte le società partecipanti, inclusa la società scissa.

Si usa invece indicare con l'appellativo di **“asimmetrica”** la scissione – che trova la propria disciplina civilistica nell'[articolo 2506, comma 2, secondo periodo, cod. civ.](#) – in cui, constando il **consenso unanime dei soci**, si prevede che **ad alcuni di essi non vengano assegnate le partecipazioni** in una, o più di una, delle società beneficiarie, bensì essi ricevano un **incremento delle partecipazioni detenute nella società scissa**.

“Non proporzionalità” e “asimmetria” della scissione possono naturalmente **coesistere** anche nell'ambito della stessa operazione.

Sotto il **profilo tributario**, la realizzazione di una scissione **“non proporzionale”** e/o **“asimmetrica”** può porre **interrogativi** in chiave di **disciplina anti abuso** di cui all'[articolo 10-bis L. 212/2000](#).

A questo riguardo, sono state diverse le occasioni in cui l'Amministrazione Finanziaria è stata stimolata ad esprimersi circa la **valutazione anti abuso** di simili operazioni (si vedano, per tutte, le [risposte n. 72, 97, 98 del 2020](#), e da ultimo la [n. 435 del 2021](#)).

Le valutazioni esplicitate nelle risposte sopra elencate sono state **positive**, nel senso che hanno concluso escludendo che le operazioni di scissione rappresentate nei casi di specie potesse **costituire fenomeni abusivi** in chiave fiscale, sia sotto il **profilo dell'imposizione sul reddito**, e sia sotto il diverso profilo delle **imposte indirette** (imposta di registro e Iva).

Prendendo spunto proprio dall'ultima delle risposte pubblicate in ordine di tempo – [la 435 del 2021](#) – si può osservare che trattasi di una situazione tutt'altro che infrequente nell'ambito dei **gruppi imprenditoriali multifamiliari**, e spesso *multibusiness*, in cui con il passare del tempo emergono **volontà, aspettative, vedute e anche interessi differenti** fra i diversi componenti, rendendo critica la fase del **passaggio generazionale**.

Nel caso di specie, dal documento di prassi si legge proprio di una situazione in cui 4 ceppi familiari stavano vivendo una situazione in cui si paventavano **“stalli decisionali”** e **“potenziali litigi giudiziari”** fra soci, con ovvie e **negative conseguenze** sulla stessa prosecuzione del business e quindi sulla valorizzazione del patrimonio sociale.

In questo contesto, dove il fine ultimo è quello di addivenire ad un **accordo di separazione del patrimonio** fra i ceppi familiari, per fare in modo che ciascuno, con la propria parte, possa proseguire le attività a cui si sente meglio orientato, la **scissione “asimmetrica”** si presta come **strumento efficiente** per offrire una soluzione tecnica adeguata a raggiungere lo scopo con il **minore dispendio di tempo**, di risorse ed anche di oneri fiscali.

L'Amministrazione riconosce quindi, anche in questa circostanza, che la **scissione parziale** (in quanto la società scissa continua ad esistere) e **“asimmetrica”** (in quanto il ceppo familiare uscente dalla scissa è l'unico che riceve in assegnazione le **quote della società beneficiaria** di nuova costituzione, mentre si accrescono corrispondentemente le partecipazioni al capitale della scissa in capo agli altri soci superstiti) **non è operazione tale da consentire di conseguire “alcun vantaggio fiscale indebito”** in quanto si presenta come **“atto fisiologico di riorganizzazione delle attività”** che fanno capo ai diversi ceppi familiari, per consentire di addivenire alla separazione del **“destino imprenditoriale”** di un nucleo familiare rispetto agli altri.

Di rilievo, in questa **valutazione positiva dell'operazione**, sono come di rito le premesse, o forse per meglio dire le pre-condizioni, quali il fatto che:

- non vi sia previsione da parte di nessun socio della scissa e della beneficiaria di **trasferire a terzi le quote partecipative** possedute nelle società;
- non sia prevista la **destinazione a finalità estranee** o all'uso personale dei soci dei **beni sociali** della scissa e della beneficiaria;
- la beneficiaria non usufruisca di un **regime di tassazione agevolato** rispetto a quello della scissa;
- non si realizzino in capo alla beneficiaria i presupposti per [la rettifica della detrazione Iva ex articolo 19-bis2, comma 7, D.P.R. 633/1972](#).